

NOTE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Per una riforma della legge Infortuni.

L'art. 12 della legge (testo unico) 31 gennaio 1914 n. 51 per gli infortuni degli operai sul lavoro stabilisce che il salario annuo, in base al quale avverrà la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea o permanente, si valuta uguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera sino al limite massimo di lire 2000; a meno che il salario sia fissato a ragione d'anno, nel qual caso si prenderà senz'altro per base il salario fissato sino al detto limite massimo.

Di conseguenza nei due casi più gravi d'infortunio, e cioè nel caso di inabilità permanente assoluta e nel caso di morte, le indennità stabilite dalla legge sono rispettivamente da L. 3.000 a L. 12.000 (inabilità permanente) e di L. 10.000 (morte).

Se questi limiti potevano approvarsi nel tempo in cui fu discussa (1902) ed emanata (1904) la legge, giustamente ha osservato la Camera di Commercio e Industria di Carrara, essi non rispondono più oggi a nessun criterio di equa proporzione, che pur deve esservi, tra il salario reale e la misura dell'indennizzo per infortunio. Già prima della guerra i salari di moltissime industrie avevano notevolmente superato le sette lire giornaliere, prese dalla citata legge come base per il computo delle indennità. Ed una conseguenza certa della alterazione di valori e di prezzi prodotta dalla guerra, si è che il livello attualmente raggiunto dai salari, se pur potrà diminuire, non tornerà certo a quello di prima, ostando a ciò non solo la nuova forza conseguita dalle organizzazioni operaie, ma anche le nuove condizioni in cui verranno a trovarsi le industrie, con maestranze meglio retribuite e perciò più produttive. Senza dire inoltre che il costo della vita tenderà indubbiamente a stabilizzarsi per un periodo che non si può ora determinare, ma che sarà certo lunghissimo, ad un livello superiore del 50 per cento a quello del periodo antecedente alla guerra.

Se queste premesse, come riteniamo, rispondono a verità, si rileva subito la giustizia di una riforma dei criteri posti dalla citata legge per la determinazione del massimo indennizzo per infortunio.

E da aggiungere inoltre che le Società assicuratrici percepiscono il premio d'assicurazione sui salari realmente pagati, di qualunque misura essi siano, mentre pagano l'indennizzo, in caso di inabilità permanente assoluta di morte, entro i limiti massimi che la legge determina e di tanto inferiori ai salari reali.

Ciò costituisce, evidentemente, un indebito lucro per la Società d'assicurazione, tanto più condannabile in quanto esso è ottenuto a detrimento dei giusti interessi dell'operaio. Non mancano casi nella nostra legislazione positiva in cui si favoriscono gli infortuni nell'esercizio del proprio lavoro. Così, gli impiegati dello Stato e degli Enti locali, resi inabili al lavoro per causa di servizio, possono essere posti in stato di quiescenza anche se non hanno raggiunto i 25 anni d'impiego. Questo criterio preferenziale dovrebbe consigliare l'adozione, anche per gli operai, di un salario base per l'indennizzo molto più elevato di quello che la legge in vigore determina.

Di più, è opportuno rilevare che il Decreto legge 23 Agosto 1917 n. 1450 sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, all'articolo 3, comma 4° stabilisce che la tabella delle indennità per infortuni è soggetta a revisione ad intervalli non inferiori ad un biennio, nè superiori ad un quinquennio e potranno anche essere stabilite tabelle distinte per i singoli compartimenti di assicurazione. Questo giusto criterio di revisione non è accolto dalla legge sugli infortuni del 1904; onde è necessario che essa sia invocata, per evidenti ragioni di equità, non pure dalle organizzazioni operaie più direttamente interessate, ma anche dalle organizzazioni industriali,

che hanno il dovere di mostrarsi sempre sollecite nel promuovere e tutelare gli interessi legittimi delle maestranze.

Per uniformare la disposizione dell'art. 12 citato, all'odierno livello dei salari devesi o ridurre le tariffe d'assicurazione o aumentare la misura dell'indennizzo. quest'ultima soluzione è certo la più giusta.

Vi saranno indubbiamente delle industrie in cui gli operai non riescono a fare le 300 giornate lavorative all'anno e percepiscono di conseguenza un salario che può essere di poco superiore o inferiore alle L. 2000. Ma si tratta di casi eccezionali, che possono al più consigliare una specificazione delle industrie con la seguente adozione di diversi limiti massimi di salario, come base dell'indennizzo. Questo criterio è adottato dal Decreto sugli infortuni agricoli, là dove stabilisce che possono esservi tabelle d'indennità diverse per i singoli compartimenti pur essendo le cause d'infortunio in agricoltura assai meno variabili e più uniformi che non nelle industrie. E ciò dovrebbe avere un riverbero non soltanto nella misura delle tariffe, ma anche in quella dell'indennizzo.

In conseguenza di tale considerazione la Camera di Commercio e Industria di Carrara, in seduta consigliare 3 marzo 1919; Udita la relazione del Presidente; Considerato che l'attuale livello dei salari è molto maggiore del limite massimo di L. 2000, posto dalla legge (testo unico) 31 gennaio 1904 n. 51 come base per la liquidazione degli indennizzi in caso d'infortunio; Ritiene necessaria una revisione dell'art. 12 della legge predetta, nel senso di stabilire il salario massimo in misura non inferiore alle L. 3600. E delibera di proporre tale revisione al Ministero dell'Industria Commercio e Lavoro, richiedendo l'adesione e l'appoggio delle consorelle italiane e delle maggiori organizzazioni padronali è di mestiere.

Industria elettrica. — I capitalisti italiani hanno impiegato durante la guerra parecchie centinaia di milioni di lire in industrie elettriche. Infatti, soltanto il movimento di capitali verificatosi dal luglio 1914 al dicembre 1918, nelle società ordinarie per azioni, che si dedicano in maniera specifica a questo ramo, (confrontando, da una parte, i capitali investiti, per costituzione di nuove società o per aumento di capitali in società esistenti, e, da un'altra parte, i capitali disinvestiti, per cessazione di vecchie società o per diminuzione di capitale in società esistenti), offre una cifra di investimenti netti eguale a 624 milioni di lire.

I 624 milioni di lire vanno così ripartiti, semestre per semestre:

II semestre 1914	disinvest. netti	3,9
I	» 1915 investim. »	9,9
II	» 1915 » »	7,3
I	» 1916 » »	10,8
II	» 1916 » »	49,8
I	» 1917 » »	188,1
II	» 1917 » »	83,0
I	» 1918 » »	139,9
I	» 1918 » »	218,9
Totale		623,8

In altri termini, i 624 milioni di lire spettano, per 6 milioni di lire, all'anno della nostra neutralità, per 18 milioni di lire, al primo anno della nostra guerra, per 158 milioni di lire, al secondo anno della nostra guerra, per 222 milioni di lire, al terzo anno della nostra guerra, e per 219 milioni di lire al secondo semestre del 1918: in particolare tali 219 milioni di lire nel secondo semestre 1918 sono stati specialmente formati dagli aumenti di capitale della « Edison » per 72 milioni, della « Riviera di Ponente Ing. Negri » per 60 milioni, della « Meridionale di Elettricità » per 30 milioni.

Tuttavia, siffatti risultati non tengono conto: nè degli impieghi di capitali compiutisi dalle imprese le quali presentano veste giuridica diversa da quella delle società ordinarie per azioni, nè degli impieghi di capitali effettuati dalle società ordinarie per azioni